

## DICHIARAZIONI

---

### **Fallimento e liquidazione coatta amministrativa: adempimenti Iva** di Federica Furlani

Il primo adempimento dichiarativo Iva a carico del curatore fallimentare o commissario liquidatore, una volta iniziata la procedura, riguarda la presentazione, esclusivamente in via telematica, **entro 4 mesi dalla nomina**, dell'apposita dichiarazione **Modello Iva 74-bis**, il cui nuovo modello è stato recentemente approvato con Provvedimento 15 gennaio 2018.

Si tratta della dichiarazione relativa alle **operazioni effettuate nella frazione dell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento** o di liquidazione coatta amministrativa, con cui si informa l'ufficio dell'**Agenzia delle Entrate** sulla posizione debitoria o creditoria ai fini Iva alla data di fallimento.

La funzione di questa dichiarazione è pertanto quella di consentire all'Erario l'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale, mentre **non legittima la richiesta di rimborso dell'eventuale credito Iva** dell'impresa fallita, che potrà essere fatto valere solamente dopo la presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività ([articolo 35 D.P.R. 633/1972](#)).

Successivamente il curatore/commissario deve adempire all'obbligo di presentazione della **dichiarazione annuale Iva** relativa a tutto **all'anno in cui ha inizio la procedura concorsuale**; dichiarazione che deve essere composta da **due moduli**:

- uno per le **operazioni registrate dal 1° gennaio alla data di dichiarazione di fallimento** o liquidazione coatta amministrativa, ovvero le operazioni effettuate prima dell'assoggettamento alla procedura concorsuale (va quindi barrata la specifica casella di cui al **rigo VA3** del Modello di dichiarazione Iva);
- uno per le operazioni che vanno **dal giorno successivo alla data di dichiarazione di fallimento** o liquidazione coatta amministrativa **fino al 31 dicembre**, ovvero le operazioni effettuate dal curatore a partire dall'inizio della procedura.

Dal punto di vista delle modalità compilative del Modello di dichiarazione Iva, **in entrambi i moduli devono essere compilati tutti i quadri**, comprese la **sezione 2 del quadro VA** e le **sezioni 2 e 3 del quadro VL**, ad eccezione dei quadri **VT e VX**, che **vanno compilati solo nel modulo 01**.

Per quanto riguarda il **quadro VX** la compilazione dipende dalla presenza di un **debito Iva** o di un **credito Iva** risultante dal primo modulo relativo alla frazione d'anno antecedente la dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

**Nel caso di debito Iva**, poiché i saldi risultanti dalla **sezione 3** del **quadro VL** dei due moduli non possono essere **né compensati né sommati** fra loro, nel **quadro VX** va riportato solo il credito o il debito risultante dal **quadro VL** del **modulo relativo al 2° periodo** (dopo la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa).

Nel caso invece di presenza di un **credito Iva**, nel quadro VX vanno riportati i **saldi sommati o compensati tra loro**, risultanti dalla sezione 3 del quadro VL di ciascun modulo.

Di conseguenza nel caso di fallimento dichiarato nel corso del 2017, il curatore dovrà presentare la **dichiarazione annuale Iva 2018**, compilata secondo le modalità sopra descritte, entro il prossimo **30 aprile**.

Avrà inoltre cura, nel compilare il quadro del **Frontespizio**, di riportare nella Sezione dedicata al *“Dichiarante diverso dal contribuente”* i seguenti suoi **dati**:

- **codice fiscale**;
  - **codice carica** (“3” in caso di curatore, “4” in caso di commissario liquidatore);
  - **dati anagrafici**.

e di barrare la casella **“Articolo 74 bis”**, indicando la **data di nomina**, la **data di inizio della procedura** e se la procedura è ancora in corso.

<b>DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)</b>	Codice fiscale del sottoscrittore			Codice carica			Codice fiscale società dichiarante							
	Cognome			Nome						Sesso (barrare la relativa casella)				
										<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F				
	Data di nascita giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita						Provincia (sigla)				
Art. 74 bis		Data di nomina	giorno	mese	anno	Data di inizio procedura o del decesso del contribuente	giorno	mese	anno	Data di fine procedura	giorno	mese	anno	Procedura non ancora terminata

Nell'ipotesi in cui la procedura concorsuale **abbia inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione Iva 2018** (30 aprile 2018), e quest'ultima dichiarazione non sia stata ancora presentata, essa deve essere presentata dal curatore o dal commissario liquidatore **nei termini ordinari ovvero entro 4 mesi dalla nomina se questo termine scade successivamente al termine ordinario di presentazione.**

Anche in questo caso resta fermo l'obbligo di presentare al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina del curatore fallimentare, lo specifico **modello Iva 74-bis**.

Master di specializzazione

## DALLA LEGGE FALLIMENTARE ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)